

CAMERA DEI DEPUTATI N. 144

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANIASI, SALERNO, BASSANINI, DUTTO, SANGIORGIO

Regolamentazione delle attività professionali
di relazioni pubbliche

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La circolazione dell'informazione, qualunque ne sia l'oggetto specifico, ha assunto una importanza determinante sia a proposito della formazione di opinioni e di convincimenti nella società civile sia per quanto riguarda le decisioni che organi ed enti dell'apparato dei pubblici poteri sono chiamati ogni giorno ad assumere.

Nel « villaggio elettronico », come è stato definito il mondo da chi ha l'occhio rivolto alla telematica ed all'informatica, dove ormai l'informazione viaggia in tempi reali da una parte all'altra del globo terrestre, la conoscenza è la vera base di qualunque potere e di qualsiasi movimento di tendenza, sia a proposito della individuazione dei fini sia per quanto riguarda i mezzi per perseguirli.

È del tutto naturale quindi che, laddove, come nel nostro Paese, nessun limite sostanziale esiste, in linea di principio, alla circolazione dell'informazione, purché nel rispetto dei valori fondamentali dell'ordinamento sanciti dalla Costituzione, si sia avuto in questi ultimi anni un notevolissimo incremento di strutture professionali per favorire la divulgazione di informazioni e conoscenze in funzione dell'interesse di determinati gruppi sociali che tendono a far sentire la propria voce, la propria opinione, i propri modi di vedere, nell'apparato statale e nella società civile per incidere sui processi formativi di orientamenti e decisioni, siano esse di carattere generale, sia che riguardino specifiche questioni. È questa una delle conseguenze di una società policentrica, carat-

terizzata da un accentuato dinamismo, in cui il processo dialettico, come in ogni regime democratico, è connaturato al sistema di democrazia partecipativa ad ogni livello.

Il vero problema non è quindi lo svolgimento dell'attività di informazione da parte di singoli soggetti o di gruppi per il perseguimento di interessi specifici, bensì il rispetto della regola del gioco, che è nel caso specifico la chiarezza delle posizioni e degli intenti perseguiti da ciascuno, senza inutili infingimenti o assurde mascherature: la democrazia teme ciò che non si conosce, l'occulto, il clandestino, non quanto avviene pubblicamente, sotto gli occhi di tutti.

In fondo è da addebitarsi proprio ad antichi timori di prevaricazione di « gruppi forti » l'aver ignorato o finto di ignorare per tanti anni questa realtà, confinando ai limiti del lecito o quanto meno del non giuridicamente rilevante tutta l'attività di relazioni pubbliche, quasi che essa non esistesse pur avendo ogni giorno la riprova della sua esistenza ed importanza. Forse non è inopportuno ricordare che da un secolo a questa parte, ogni volta che ci si è trovati di fronte a distorsioni nei processi decisionali dovuti a pressioni particolaristiche, ci si è dovuti arrendere all'evidenza di tramiti di cui era conosciuta l'importanza, ma rispetto ai quali esisteva una sorta di convenzione generalizzata a negare ufficialmente la possibilità stessa di esistenza.

Il problema si è andato via via aggravando sia per la sempre maggiore complessità della vita sociale e delle decisioni a livello istituzionale, sia per l'oggettivo aumentare, in una società industrializzata, del monte degli interessi in gioco, sia per le ampie possibilità che la latitanza della legge nella disciplina del fenomeno ha offerto ed offre ad azioni non sempre corrette e non sempre conformi ai principi democratici. Essi assegnano a ciascun gruppo sociale un ruolo dialettico nella formazione delle decisioni ma nel rispetto del sistema costituzionale centrato sulla

rappresentanza politica, ad ogni livello decisionale, di tutti i cittadini, senza alcuna distinzione di gruppi sociali o politici di appartenenza, al fine di operare la necessaria mediazione in vista di interessi generali di tutta la comunità nazionale.

Ognuno dunque, nel rispetto delle regole, ha un suo ruolo ed una sua funzione: l'informazione riempie di contenuti concreti la dialettica e l'arricchisce in quanto consente di scorgere tutti i profili e tutte le implicazioni delle questioni in discussione.

L'attività di relazioni pubbliche, diretta cioè ad instaurare una relazione informativa tra soggetti o gruppi di soggetti e la realtà sociale e istituzionale in cui essi sono collocati, non può continuare ad essere indifferente per il legislatore: essa deve essere invece oggetto di una regolamentazione specifica che guardi alle singole azioni ed assicuri la loro trasparenza, pur nel rispetto del loro svolgimento entro i limiti segnati dall'ordinamento.

Il nodo del problema non è chi svolge tale azione, decisione questa che non può non essere rimessa all'apprezzamento ampiamente discrezionale del committente, ma l'emergenza obiettiva dell'azione stessa in quanto tale, degli scopi perseguiti e degli strumenti che ci si propongono di utilizzare affinché ciascuno di coloro ai quali è diretta possano poi trarne le proprie conclusioni dopo aver operato valutazioni che non possono non essere altrettanto discrezionali.

Uscire dal clandestino, dal segreto, dal riservato è, in questo momento, esigenza prioritaria rispetto a quella di uno specifico riconoscimento giuridico della professionalità di chi svolge l'azione o le azioni programmate ai fini della individuazione di uno specifico *status*: la situazione esistente a questo proposito è ancora troppo allo stato magmatico perché sia consentito andare al di là di un elenco degli operatori, da tenersi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità da stabilirsi: solo così, tra l'altro, sarà possibile tener conto della molteplicità delle situazioni oggi esistenti e

che potrebbero, dopo il riconoscimento giuridico dell'attività, mutare profondamente in un breve periodo di tempo anche per una selezione di professionalità specifiche che la nuove norme certamente comporteranno.

La normativa proposta non esclude d'altra parte l'assunzione da parte degli

organi ed enti dell'apparato statuale di decisioni organizzatorie riguardo a forme di esplicazione specifica dell'attività in questione, ciò che diverrebbe oggettivamente più difficile in presenza di uno *status* professionale che con la sua connaturale rigidità potrebbe anche dar luogo a problemi pratici di non facile soluzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Nozione dell'attività professionale
di relazioni pubbliche).*

1. Ai fini della presente legge si considera attività professionale di relazioni pubbliche quella diretta continuativamente e in modo prevalente, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o di appalto di servizi, alla programmazione, progettazione, direzione e esecuzione di iniziative finalizzate, alternativamente o congiuntamente tra loro, a:

a) svolgere tutte le necessarie iniziative per informare sull'attività e sui programmi di una impresa, ente o organizzazione al fine di promuoverne l'immagine;

b) consentire la conoscenza e la valutazione da parte del soggetto committente o datore di lavoro di opinioni esterne in ordine alle attività o ai programmi del soggetto stesso;

c) creare, stabilire e sviluppare i rapporti tra il soggetto committente o datore di lavoro, e la comunità, tramite gli opportuni mezzi di comunicazione e l'organizzazione di attività specifiche dirette a tal fine;

d) manifestare le opinioni o prese di posizione del soggetto committente o datore di lavoro presso le istituzioni politiche, scientifiche e culturali al fine di garantire un corretto, reciproco rapporto di informazione in ordine a tali prese di posizione.

2. Quando le attività di cui al comma 1 sono svolte al di fuori di uffici o servizi a ciò specificatamente ed esclusivamente preposti da parte di imprese, enti e organizzazioni o al di fuori di incarichi all'uopo affidati da imprese, enti e organiz-

zazioni ad agenzie, studi o lavoratori autonomi specializzati, esse non rientrano nell'ambito della nozione di attività professionale di relazioni pubbliche disciplinata dalla presente legge.

ART. 2.

(Correttezza professionale).

1. I soggetti che prestano la loro opera professionale nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o di appalto di servizi per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, devono adoperarsi nello svolgimento della propria attività per garantire la trasparenza e la immediata identificazione dell'informazione per conto del soggetto committente o datore di lavoro.

2. Essi devono in modo specifico:

a) astenersi da qualsiasi iniziativa o attività che violi il diritto delle persone alla riservatezza, all'immagine o al nome, o che rechi loro molestia;

b) astenersi dal fare uso di informazioni o commenti falsi o che possano trarre in inganno chi ne è destinatario;

c) curare che ogni iniziativa di relazioni pubbliche sia chiaramente qualificata come tale nelle pubblicazioni, trasmissioni, comunicazioni scritte o verbali attraverso le quali l'iniziativa stessa si svolge;

d) curare che nelle pubblicazioni, trasmissioni, comunicazioni scritte o verbali attraverso le quali si svolge una iniziativa di relazioni pubbliche, sia chiaramente indicato il soggetto committente o datore di lavoro, dal quale o nell'interesse del quale l'iniziativa stessa è stata promossa;

e) astenersi nei sondaggi di opinione dall'applicare qualsiasi procedura o metodo di rilevazione ed elaborazione dei dati che tenda ad una falsificazione del risultato, nonché fornire al committente o datore di lavoro e agli organi di informazione che ne dovessero pubblicare i risul-

tati, tutte le informazioni richieste sul periodo di rilevazione, sul campione rappresentativo, nonché sul metodo adottato.

ART. 3.

(Obblighi di informazione corretta e di vigilanza).

1. I soggetti che prestano la loro opera professionale nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o di appalto di servizi per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, non possono fare uso di informazioni o commenti che possano trarre in inganno, non fondate sulla verità dei fatti o devianti.

2. Essi devono altresì vigilare sul lavoro proprio e dei propri collaboratori e prendere tutte le misure necessarie per impedire l'utilizzazione, anche se casuale, di informazioni false o devianti.

ART. 4.

(Obblighi di informazione sul conflitto di interessi).

1. I soggetti che prestano la loro opera professionale nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o di appalto di servizi per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, devono informare ognuno dei committenti o datori di lavoro di qualsiasi compenso o premio eventualmente ricevuto da terzi per l'opera svolta nell'interesse del datore di lavoro o committente.

2. Gli stessi soggetti devono informare i propri committenti o datori di lavoro della identità di altri committenti come di qualsiasi eventuale conflitto di interessi.

ART. 5.

(Obblighi di trasparenza).

1. I soggetti che prestano la loro opera professionale nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o di appalto di servizi per la realizzazione delle

attività di cui all'articolo 1, non possono creare organizzazioni o promuovere eventi che siano rivolti a realizzare fini occulti o interessi non manifesti del committente o datore di lavoro. Essi non si possono mai avvalere dell'opera di organizzazioni costituite a tale scopo o di eventi promossi con tali finalità.

ART. 6.

(Obblighi nei confronti dei mezzi di informazione).

1. I soggetti che prestano la loro opera professionale nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o di appalto di servizi per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, devono rispettare le regole e le pratiche di condotta professionale proprie dei mezzi di informazione e dei professionisti che operano per tali mezzi di informazione, di modo che siano sempre da essi rispettate le regole e le pratiche di condotta professionale proprie dei mezzi e delle altre professioni della comunicazione.

ART. 7.

(Segreto professionale).

1. Il professionista di relazioni pubbliche è obbligato al segreto professionale nei confronti del suo committente a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate che questo ultimo gli abbia comunicato in funzione dell'attività di relazioni pubbliche a lui affidata con specifica richiesta di non divulgazione.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2105 del codice civile in materia di obbligo al segreto aziendale a carico dei titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

ART. 8.

(Identificazione dei soggetti).

1. Ai fini della loro identificazione i soggetti che svolgono le attività professionali di relazioni pubbliche di cui all'arti-

colo 1 e a cui si applicano le norme di comportamento professionale previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, sono tenuti ad iscriversi in un apposito elenco tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. L'esercizio delle attività di relazioni pubbliche come definite dalla presente legge senza l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, configura il reato previsto dall'articolo 348 del codice penale.

3. Le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco di cui al comma 1 sono determinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

(Dichiarazioni).

1. I soggetti che svolgono attività professionali nei confronti di istituzioni e di pubbliche amministrazioni sono tenuti a depositare presso gli stessi e presso l'ufficio incaricato della conservazione dell'elenco di cui all'articolo 8 comma 1, prima di dare inizio a una o più azioni, una dichiarazione in cui sono indicati:

a) i soggetti specificamente incaricati di svolgere ciascuna azione;

b) il committente o comunque i soggetti o il gruppo di soggetti per incarico dei quali l'azione viene svolta;

c) gli strumenti prescelti ed il tempo di svolgimento dell'incarico assunto.

2. Le dichiarazioni depositate sono consultabili da chiunque presso gli uffici di cui al comma 1.

3. La inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo configura, salvo più grave reato, il reato di truffa a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 640 del codice penale.